



Comune di Fucecchio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 279 del 20 novembre 2025

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque, addì venti del mese di novembre alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 64 del 17.03.2022, questa Amministrazione si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

RITENUTO che la Sindaca ha disposto di provvedere, in merito alle modalità di svolgimento della seduta odierna, in modalità mista e comunque in modalità sincrona;

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
DONNINI EMMA	Sindaca	Pres
GARGANI FABIO	Assessore	Pres
CAFARO ALBERTO	Assessore	Pres
MAZZEI SABRINA	Assessore	Pres
PADOVANI MARCO	Assessore	Pres
LAZZERETTI EMILIANO	Assessore	Pres

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede la Giunta Emma Donnini, in qualità di Sindaca.

Partecipa alla seduta il Dott. Alessio Ammannati in qualità di Il Vice Segretario.

Assessore: DONNINI EMMA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819 della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

VISTA la disposizione del comma 821, dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.2021, n. 26 del 27.05.2022 e n. 96 del 27.12.2023 di approvazione e successiva modifica del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 51 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto: Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione Tariffe anno 2021;
- la deliberazione G. C. n. 53 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto: Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione tariffe anno 2021;
- la deliberazione G.C. n. 239 del 02 dicembre 2021 relativa alle tariffe 2022 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);
- la deliberazione G.C. n. 371 del 30.12.2022 integrata dalla deliberazione n. 140 del 18.05.2023 relativa alle tariffe 2023 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);
- la deliberazione G.C. n. 329 del 09.11.2023 relativa alle tariffe 2024 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);
- la deliberazione G.C. n. 301 del 14.11.2025 relativa alle tariffe 2025 del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta comunale sopra richiamate, le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

VALUTATA la necessità, per motivi legati alla dinamica complessiva del bilancio 2026/2028 in corso di predisposizione, di rivalutare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, con riferimento all'inflazione registrata dall'ISTAT sui prezzi al consumo dell'ultimo anno;

CONSIDERATO, altresì, che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale del comma 817, il Legislatore ha dato la possibilità di evitare che, per alcune fattispecie, l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;

RITENUTO opportuno, vista la novella normativa sopra indicata e nell'incertezza della sua applicabilità a far data dal 01/01/2021, introdurre l'incremento ISTAT delle tariffe solo con riferimento all'ultimo anno, e considerando pertanto la variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) al 31.12.2024, fissata nel coefficiente del 1,011 (in termini percentuali, 1,1%);

RITENUTO opportuno, conseguentemente, risolvere il disallineamento tariffario ed adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto dall'applicazione delle tariffe previgenti, mai aggiornate con gli incrementi ISTAT;

Visto l'art.53, comma 16, legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28/12/2001, n.488, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per

gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, come riportati negli allegati di seguito dettagliati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) ALLEGATO A - Tariffe Standard;
 - b) ALLEGATO B – Tariffe Canone Occupazione Suolo Pubblico;
 - c) ALLEGATO C – Tariffe Canone Pubblicità e Pubbliche Affissioni;
2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui agli allegati B e C sono rivalutate con applicazione dell'incremento ISTAT solo con riferimento all'ultimo anno, e considerando pertanto la variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) al 31/12/2024, fissata nel coefficiente del 1,011 (in termini percentuali, 1,1%);

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

La Sindaca
Emma Donnini

Il Vice Segretario
Alessio Ammannati